



# Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" e, in particolare, gli articoli 34 e seguenti, concernenti la formazione dei medici specialistici;

VISTO l'articolo 43 del citato d.lgs. n. 368/1999 come integrato dall'art. 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità; di determinare e di verificare i requisiti d'idoneità della rete formativa e delle strutture che la compongono; di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione europea;

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo art. 43 del d.lgs. n. 368/1999, nella parte in cui stabilisce che l'accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione medica è disposto, su proposta del citato Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari", e, in particolare, l'articolo 11;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, 4 febbraio 2015, n. 68, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, S.O. n. 25, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 28 settembre 2021 n. 1109 (a sua volta modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 23 febbraio 2022 n.248) e dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 10 marzo 2023 n. 138;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402, recante la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015", come modificato e integrato dal D.I. MUR – Salute 31 maggio 2022, n. 546, che stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola di specializzazione, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;



# Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 8 del citato decreto ministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, che prevede che "l'Osservatorio nazionale proporrà l'accreditamento delle Scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance" specificando, altresì, che "limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accreditamento, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 731 del 14 maggio 2024, di ricostituzione per il triennio 2024/2027, dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, di cui al ridetto articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

VISTA la nota 14 maggio 2024 prot. n. 9262, prorogata con nota del 7 giugno 2024 prot. n. 10933, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha disposto l'apertura della banca dati per l'offerta formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2023/2024, al fine di consentire agli Atenei l'aggiornamento dei dati e delle informazioni concernenti le predette scuole di specializzazione da sottoporre ad accreditamento per il medesimo a.a.;

VISTE le istanze di istituzione/attivazione e accreditamento presentate dall'Università degli Studi di TORINO con riguardo alle anzidette scuole di specializzazione per l'a.a. 2023/2024 all'interno della apposita piattaforma informatica del Ministero dell'Università e della ricerca predisposta dal Cineca e finalizzate alla valutazione da parte dell'ONFSS, alla luce del richiamato decreto MIUR-Salute n.402/2017 e ss. mm. e ii., delle scuole e relativa verifica della sussistenza degli standard per l'accreditamento delle singole strutture inserite nelle loro reti, dei requisiti generali e specifici di idoneità delle reti formative e degli indicatori di performance;

CONSIDERATO che l'ONFSS, in fase di istruttoria, ai fini dell'espressione del proprio parere finale ha, tra l'altro:

- tenuto conto della nota operativa di apertura della banca dati per l'a.a. 2023/2024 emessa dal MUR con nota del 14 maggio 2024, prot. n. 9262 e delle indicazioni ivi fornite agli atenei per la compilazione della banca dati relativamente alla presente tornata di accreditamento;
- esaminate le informazioni e i dati aggiornati dai suddetti Atenei per l'a.a. 2023/2024 nell'apposita piattaforma informatica, relativi agli standard per l'accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle loro scuole di specializzazione e ai requisiti generali e specifici (strutturali, organizzativi e disciplinari) di idoneità della rete formativa delle anzidette scuole di specializzazione; ● deliberato nella seduta dell'11 luglio 2024 (punto odg. n.2) di confermare anche per l'a.a. 2023/2024 l'accreditamento provvisorio per quelle strutture collegate accreditate provvisoriamente lo scorso anno (2022/2023) all'interno di scuole di specializzazione accreditate invece pienamente, con la prescrizione però che devono provvedere all'adeguamento entro il prossimo anno;
- esaminato le integrazioni documentali fornite e/o i piani di adeguamento, da esso stesso richiesti e caricati dagli atenei in banca dati; tenuto conto dei valori, presenti in piattaforma, rilevati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (di seguito per brevità "AGENAS"), e dei valori rilevati dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito per



# Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

## IL DIRETTORE GENERALE

- brevità "ANVUR"), inerenti al rispetto degli indicatori di performance di cui al predetto decreto n.402/2017 e relativi allegati; verificato
- gli standard per l'accreditamento delle singole strutture, i requisiti generali e specifici (strutturali, organizzativi e disciplinari) di idoneità della rete formativa e gli indicatori di performance di cui al richiamato decreto n.402/2017 e ss.mm.ii.; tenuto conto degli atti
  - e delle risultanze delle suddette attività istruttorie, di verifica e di valutazione da esso svolte nelle sedute del 3 luglio 2024, 11 luglio 2024 e, in ultimo, del 24/26 luglio 2024, anche attraverso gli specifici approfondimenti espletati dai sottogruppi di Area da esso stesso nominati (area medica; area chirurgica; area dei servizi clinici);

VISTA la deliberazione conclusiva adottata nella seduta plenaria del 24/26 luglio 2024, con la quale, terminate le attività istruttorie di analisi e valutazione di cui sopra, l'ONFSS ha formulato, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 8 del decreto 13 giugno 2017, prot. n. 402 e per le motivazioni espresse nella medesima delibera, le proprie proposte di accreditamento, di accreditamento provvisorio e di non accreditamento relative alle strutture delle reti formative e, complessivamente, alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per le quali gli Atenei hanno presentato istanza di istituzione/attivazione e accreditamento per l'a.a. 2023/2024;

VISTE, in particolare, le proposte di accreditamento, di accreditamento provvisorio e di non accreditamento adottate dall'ONFSS nella ridetta adunanza del 24/26 luglio 2024 con riguardo alle strutture e alle scuole di specializzazione presentate per l'a.a. 2023/2024 **dall'Università degli Studi di TORINO**;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del 10/09/2024, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999, all'accreditamento e/o all'accreditamento provvisorio e/o al non accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione in **Oncologia medica, Endocrinologia e malattie del metabolismo, Malattie dell'apparato respiratorio, Nefrologia, Neurologia, Ortopedia e traumatologia, Microbiologia e virologia, Medicina nucleare, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Medicina fisica e riabilitativa, Medicina del lavoro, Statistica sanitaria e Biometria, Geriatria, Ematologia, Malattie dell'apparato digerente, Medicina d'emergenza-urgenza, Urologia, Otorinolaringoiatria, Cardiocirurgia, Anatomia patologica, Audiologia e foniatria, Genetica medica, Medicina dello sport e dell'esercizio fisico, Dermatologia e venereologia, Scienza dell'alimentazione, Pediatria, Neurochirurgia, Chirurgia Toracica, Igiene e medicina preventiva, Reumatologia, Medicina interna, Malattie Infettive e Tropicali, Radioterapia, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Chirurgia Generale, Allergologia ed immunologia clinica, Psichiatria, Oftalmologia, Radiodiagnostica, Neuropsichiatria infantile, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia ed Ostetricia, Chirurgia maxillo-facciale**, (44) dell'Università degli Studi di TORINO, per le quali l'ONFSS ha proposto o l'accreditamento o l'accreditamento provvisorio, e con il quale sono state, altresì, individuate le strutture che, diversamente da quanto richiesto dall'Ateneo in sede di accreditamento, sono state riclassificate come "complementari al raggiungimento dei volumi assistenziali della rete formativa" delle anzidette scuole;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 13 giugno 2017, prot. n. 402 e ss.mm.ii., all'accreditamento e/o all'accreditamento provvisorio e/o al non accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici presentate dall'Università degli Studi di TORINO in conformità alle proposte formulate dall'ONFSS nella richiamata delibera del 24/26 luglio 2024 e all'anzidetto decreto Salute - MUR 10/09/2024, per le motivazioni ivi espresse da intendersi integralmente richiamate nel presente decreto;

## DECRETA

Ufficio V "Scuole di specializzazione" – Dirigente dott.ssa Luisa Antonella De Paola

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772-7676-7636-7474

PEO: dgordinamentiufficio5@mur.gov.it - PEC: dgordinamenti@pec.mur.gov.it



# Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

## Articolo 1

### (Scuole di specializzazione "accreditate" dell'Università degli Studi di TORINO)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del MIUR-Salute 13 giugno 2017, n. 402 e ss.mm. e ii, su proposta dell'ONFSS, sono accreditate per l'a.a. 2023/2024 le seguenti scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici dell'Università degli Studi di TORINO: LISTA SCUOLE (che hanno ricevuto la proposta finale di accreditamento)

#### Struttura di raccordo: Scuola di medicina

**Medicina fisica e riabilitativa** ( Conferma rispetto all'A.A. 2022/2023 ) Lista

Strutture della rete formativa:

OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA MOLINETTE - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto facente parte di una sovrastruttura)

OSPEDALE CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - NEURO-RIABILITAZIONE 7502 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto facente parte di una sovrastruttura)

TO5 - SC RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 0203 - Complementare al raggiungimento dei volumi assistenziali IL DIRETTORE GENERALE

nella rete formativa

- OSPEDALE CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - UNITA' SPINALE 2802 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto facente parte di una sovrastruttura)
- OSPEDALE CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5607 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto facente parte di una sovrastruttura)
- OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Complementare al raggiungimento dei volumi assistenziali nella rete formativa
- ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AUSILIATRICE DON GNOCCHI - NEURO-RIABILITAZIONE 7501 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- CASA DI CURA KOELLIKER OSPEDALINO - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5600 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- CASA DI CURA VILLA SERENA - S.P.A. - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5600 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO MAJOR - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5620 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIGI GONZAGA - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)